

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST E LA COOPERATIVA SOCIALE CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO A RL ONLUS PER LA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI A CARATTERE RESIDENZIALE PER PERSONE A RISCHIO PSICO-SOCIALE E/O IN CONDIZIONI DI DISAGIO RELAZIONALE "VILLA GIALLA" E "VILLA VERDE" DI RIGNANO (FI). PERIODO VALIDITA' 36 MESI.

L'anno duemilaventisei (2026) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

L'**Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata "Azienda", Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova n° 1, nella persona della Dott.ssa Annalisa Ghiribelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore SOC Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze Empoli, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. del ;

La **Società della Salute Fiorentina Sud Est**, con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), piazza della Vittoria, 1 codice fiscale e partita IVA 94297490487 , di seguito denominata "SdS", rappresentata dal dott. Simone Naldoni, domiciliato per la carica presso la stessa SdS, il quale interviene, stipula e agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore;

E

La **Cooperativa Sociale Centro Terapeutico Europeo a r l ONLUS** con sede in Rignano sull'Arno, Via di Casavecchia 52 -52/ a nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. domiciliato per la carica presso la sede della Cooperativa, quale soggetto gestore delle Strutture:

- **Villa Gialla** ubicata in Rignano sull'Arno, Via della Pieve n. 58 D/E;
- **Villa Verde** ubicata in Rignano sull'Arno, Via della Pieve n. 47;

Visti:

- il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 40 del 24/02/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale";
- la L.R. 41 del 24/02/2005 ed il relativo regolamento attuativo successivamente adottato con cui sono state approvate le nuove disposizioni in merito al "sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- il D.P.C.M. 14/02/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7 del D. Lgs 502/92;
- la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- L.R. n. 82 del 28.12.2009 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" e ss.mm.ii;
- il DPGR 9/01/2018 n. 2/R "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 24/02/2005 n. 41" e ss.mm.ii;

Premesso che il Comune di Rignano sull'Arno ha rilasciato alla Cooperativa Sociale Centro Terapeutico Europeo arl Onlus per le strutture:

- **Villa Gialla** in data 14/02/2020 autorizzazione al funzionamento unica SUAP n. 2 per n. 9 posti letto per la struttura socio-assistenziale ai sensi della L.R. n. 41/2005, art. 21, lettera C della tipologia "Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di disagio relazionale" posta in Rignano sull'Arno in Via della Pieve n. 58 D/E;
- **Villa Verde** in data 22/12/2025 autorizzazione al funzionamento unica SUAP per n. 6 posti letto per la struttura socio-assistenziale ai sensi della L.R. n. 41/2005, art. 21, lettera C della tipologia "Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di disagio relazionale" posta in Rignano sull'Arno in Via della Pieve n. 47;

Evidenziato che la Regione Toscana ha preso atto della comunicazione di adeguamento trasmessa dal legale rappresentante della struttura residenziale a carattere comunitario persone a rischio psico - sociale e/o in disagio stabilendo che le medesime strutture rimangono accreditate per un periodo di 5 anni in attuazione dell'art. 13 co. 3 della L.R.T. 82/2009 rispettivamente con:

- Decreto n. 7836 del 28/04/2022 per Villa Gialla;
- Decreto n. 507 del 16/01/2026 per Villa Verde;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la gestione delle strutture residenziali denominate:

- **Villa Gialla** ubicata in Rignano sull'Arno, Via della Pieve n. 58 D/E
- **Villa Verde** ubicata in Rignano sull'Arno, Via della Pieve n. 47

qualificate ai sensi della legge regionale del 24 febbraio 2005 n° 41 art. 21 comma c) quali "Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale". Le strutture destinate ad accogliere giovani e adulti disabili sono autorizzate rispettivamente per n. 9 posti residenziali per **Villa Gialla** e n. 6 posti residenziali per **Villa Verde**.

Le Strutture rappresentano nel territorio della Zona Distretto Fiorentina Sud Est, le uniche risorse di percorso residenziale integrato tra le articolazioni organizzative del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e i Servizi Sociali delle SdS/Zone Distretto, per rispondere alle esigenze delle persone con una storia di presa in carico terapeutico-riabilitativa da parte del DSMD e una condizione di fragilità sociale tale da impedire la permanenza presso il proprio domicilio e/o la famiglia di origine, e che necessitano pertanto di accoglienza temporanea o permanente presso una struttura residenziale in grado di promuovere l'acquisizione o il mantenimento di abilità sociali e relazionali e di livelli anche parziali di autonomia;

Le Strutture socio-riabilitative sono a bassa intensità assistenziale e complessità organizzativa media a carattere comunitario per persone di entrambi i sessi caratterizzate da disturbi di tipo relazionale e comportamentale, con problematiche psicopatologiche e ancora interessate, in via non prevalente, da trattamento a carattere terapeutico riabilitativo, che non possono essere adeguatamente assistite presso il loro domicilio e che necessitano di accoglienza temporanea al fine di favorire il loro graduale reinserimento sociale e l'acquisizione di progressivi livelli di autonomia.

La permanenza nella residenza può essere limitata nel tempo e modulata in base al progetto terapeutico riabilitativo e al progetto individuale concordato in sede di UVMD, nel rispetto della volontà dell'assistito.

La Cooperativa si impegna a garantire progetti individualizzati adeguati ai percorsi assistenziali personalizzati delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 41/05 e in continuità con i percorsi di trattamento precedentemente intrapresi, compresi quelli assicurati dalle Unità Funzionali Di Salute Mentale Adulti.

La Cooperativa gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa.

ART. 2 - TIPOLOGIA DI ATTIVITA' E DI PERSONALE

La Cooperativa intende promuovere e assicurare i diritti della persona sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale. Si impegna altresì ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il piano di trattamento personalizzato (PTRI) predisposto dal Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda in accordo con il Servizio Sociale e diretto all'abilitazione alla vita indipendente e, comunque, al raggiungimento della massima autonomia possibile.

Per tutti i n. 15 posti letto oggetto del presente accordo riguardanti entrambe le due Strutture, la Cooperativa assicura l'erogazione delle prestazioni secondo i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui al DPGR 9/01/2018 n. 2/R e s.m.i..

ART. 3 – DEFINIZIONE DELLA RETTA

La retta (pro capite pro die) di riferimento per le prestazioni ed i servizi di cui al presente accordo contrattuale è pari a € 120,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta.

La suddivisione della retta tra quota sanitaria e quota sociale seguirà le modalità indicate dalla normativa vigente di cui all'art 33 del DPCM 12/01/2017 “*definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza*” che prevede per i trattamenti socio-sanitari a carattere riabilitativo per le persone affette da disturbi mentali una ripartizione tra quota sanitaria e quota sociale rispettivamente pari al 40% e 60% e pertanto la:

- quota sanitaria (corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto/impegnativa) ammonta ad € 48,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta per complessivi € 50,40, a carico dell'AUSL;

- quota sociale ammonta ad €72,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta a carico della SDS/Comune di provenienza per complessivi € 75,60, sotto forma di intervento economico integrativo, se spettante, per la parte residuale

L'utilizzo dei posti previsti dal presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l'Azienda e la SdS e resta inteso che l'attivazione degli inserimenti è pertinenza delle stesse, che valuteranno la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo dei posti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 del presente contratto.

La Cooperativa si impegna a garantire un abbattimento del 50% della retta per i n. 2 posti letto riservati ad utenti del Comune di Rignano sull'Arno.

ART 4. RICOVERO OSPEDALIERO ED ALTRE ASSENZE

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le giornate di effettiva presenza e quelle in cui dovrà essere conservato il posto letto degli utenti.

1. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta dal giorno di dimissione ospedaliera e reinserimento in Struttura.

2. Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.

3. Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, verrà riconosciuta alla Struttura il 70% della quota sociale.

4. In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, è assicurato il mantenimento del posto letto.

5. In caso di ricoveri superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a 7 giorni è possibile concordare con la Struttura il mantenimento del posto con oneri stabiliti in % sulla quota sociale carico dell'assistito

ART. 5 - REVISIONE COSTI DELLA RETTA

In linea generale la revisione prezzi potrà operare su due livelli:

a) con riferimento a “costi personale”, riconoscendo al costo del personale gli eventuali adeguamenti derivanti dal CCNL delle Cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo – Cooperative Sociali e integrativi territoriali per la Regione Toscana;

b) con riferimento agli altri costi diversi dal personale e dai costi generali, operando dal secondo anno di durata del contratto, sulla base della variazione ISTAT accertata nell'esercizio precedente.

È comunque prevista un'istruttoria da parte dell'Azienda e della SdS al fine di verificare l'appropriatezza della richiesta di adeguamento in relazione ai prezzi concordati con il presente atto, oltre ad una puntuale verifica del rispetto di tutti gli istituti contrattuali sulla base dei quali sono stati determinati i costi orari per le varie figure professionali impegnate nella gestione della struttura.

La rivalutazione dei costi di cui ai punti a) e b) del presente articolo si attiva comunque dietro istanza da parte della Cooperativa.

La Cooperativa si impegna ad applicare agli operatori individuati, le retribuzioni o equivalenti o migliorative del CCNL di settore, e attesta che la determinazione dei costi a base del servizio di cui si tratta tiene conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi di categoria in vigore nel tempo e nella località ove si svolge il servizio.

ART. 6 - MODALITA' DI ACCESSO

I posti oggetto del presente accordo sono riservati ai giovani e adulti disabili residenti nel territorio dell'Azienda, in via prioritaria a utenti residenti nel Comune di Rignano Sull'Arno ed in subordine a utenti residenti nelle Zone Distretto Fiorentina Sud Est, Fiorentina Nord Ovest, Firenze e Mugello; qualora non utilizzati, i posti possono essere messi a disposizione di utenti delle altre Zone dell'Azienda USL Toscana Centro.

Qualora nella struttura vi fossero posti disponibili non ricoperti da utenti inviati dai servizi dell'Azienda, la Cooperativa potrà inoltrare all'Azienda stessa richiesta formale di interesse alla copertura di tali posti liberi. L'Azienda, nella persona del Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari, sentito il Servizio Sociale, entro 4 giorni dal ricevimento di tale richiesta è tenuta a dare formale risposta. In caso di risposta positiva, l'Azienda si impegna a coprire il posto entro 7 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio della risposta. Qualora dalla risposta risultasse che la UVMd della SdS non è interessata alla copertura del posto con utenti residenti nel proprio territorio, la cooperativa è automaticamente autorizzata ad accogliere utenti provenienti da altri territori della Regione Toscana o da altre Regioni.

L'accesso è subordinato:

- alla predisposizione di un progetto terapeutico riabilitativo da parte dell'UFC Salute Mentale Adulti competente per territorio di residenza dell'Azienda, che costituisce parte integrante del Progetto Individuale, concordato con il Servizio Sociale della Zona Distretto/SdS in sede di Unità di Valutazione Multiprofessionale nel rispetto dei desideri e delle aspirazioni dell'assistito il progetto terapeutico deve contenere la diagnosi che dà luogo alla richiesta di trattamento stesso e il profilo di funzionamento multidimensionale (psicopatologico, neuropsicologico, sociale) dell'assistito, con riferimento ad una scala validata di recovery, mentre il Progetto individuale esplicherà la durata del periodo autorizzato;
- al rilascio di impegnativa - a seguito di progetto terapeutico riabilitativo predisposto dalla UFC Salute Mentale Adulti come parte integrante del relativo Progetto individuale concertato con il Servizio Sociale in sede di UVMd - a cura del competente Ufficio della Zona Distretto/SdS di residenza

dell'assistito. Tale autorizzazione dovrà contenere le indicazioni per la ripartizione dell'onere per il pagamento della retta.

Una volta rilasciata l'autorizzazione amministrativa, l'inserimento in struttura deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della detta autorizzazione. La retta decorre dal giorno in cui l'utente è inserito in struttura.

Ai fini della verifica della disponibilità dei posti, del monitoraggio della lista d'attesa e della compatibilità dei vari inserimenti che verranno proposti, tutte le ammissioni presso la Struttura in questione dalla UVMD della Zona Distretto/SdS.

La cooperativa non potrà iniziare il trattamento fino a data successiva a quella di autorizzazione all'ammissione.

Almeno ogni 6 mesi i competenti servizi sociali e sanitari, che hanno richiesto l'inserimento, effettuano verifiche sullo stato di attuazione del progetto individuale predisposto e autorizzano eventuali proroghe al trattamento. Tale termine è vincolante anche per gli utenti provenienti da altre Aziende della Toscana o di altre Regioni.

ART. 7 - DIMISSIONI E TRASFERIMENTI

1. La dimissione degli ospiti, quando non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o da chi ne esercita la tutela legale, deve essere concordato dal Servizio sociale territoriale competente e la Direzione della Struttura, con l'obbligo di coinvolgere nella decisione l'interessato, i familiari e/o che ne esercita la tutela legale.

2. La cooperativa deve notificare all'Azienda e alla SdS di residenza dell'assistito la dimissione dei singoli assistiti nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data entro 24 ore dalla data del ricovero.

ART. 8 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii.), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii.), sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, la Cooperativa garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. la sicurezza dei locali sono a carico della cooperativa che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 9 - CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. La Azienda per i controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi di esercizio si avvale della commissione Multidisciplinare di cui alla L.R. 41/05 e s.m.i.

La Azienda e la SdS inoltre, si riservano, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale.

A tale scopo le Strutture metteranno a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 10 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Le Strutture provvedono mensilmente, entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

- La fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, riportare tutti i nominativi degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o temporaneo come sopra definito).
- Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. La quota sanitaria e la quota sociale sono dovute per la sola giornata di accettazione, fatta eccezione per i casi di decesso, le cui giornate possono essere fatturate dalla struttura in considerazione delle prestazioni, assistenziali e non, che deve comunque garantire. La suddetta eccezione non si applica nel caso in cui la struttura riesca ad occupare, nello stesso giorno, il posto letto con un nuovo ospite, al fine di non coprire il singolo posto letto con due rette.

Entro lo stesso termine, le Strutture provvederanno ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti.

Il documento dovrà indicare il nome dell'assistito le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l'eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A.

Relativamente agli importi eventualmente a carico del Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell'Azienda.

La normativa di riferimento di cui al presente articolo è il D.lgs. 231/02 e ss.mm.ii.

Ai fini della fatturazione e ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del Decreto MEF n. 55 del 03 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto-legge 66 del 24 aprile 2014, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e ss.mm.ii. gli Enti non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né potrà effettuare il pagamento, nemmeno parziale.

La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019).

Per permettere agli uffici contabili degli Enti una tempestiva liquidazione e l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, la struttura dovrà obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali (per Azienda USL Toscana Centro: codice univoco – riferimento amministrazione – Id documento) comunicati dagli uffici degli stessi Enti.

Gli Enti provvederanno alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se la Struttura è in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC positivo nei confronti dei propri dipendenti).

In caso di DURC irregolare gli Enti, per quanto di competenza, attiveranno il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali prot. 37/2012 e della circolare n.54/2012 dell'INPS.

Nulla sarà dovuto, in caso di DURC irregolare, per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e la Struttura non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

I soggetti attuatori assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed ai soli fini della tracciabilità finanziaria sono stati acquisiti i CIG:

- *Azienda USL Toscana Centro*
Villa Gialla - Villa Verde
- *Società della Salute Fiorentina Sud Est*
Villa Gialla - Villa Verde

La Cooperativa si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda e la SdS, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Cooperativa, acquisiranno il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione di regolarità contributiva ENPAM. La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Cooperativa risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 12 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dalla AUSL e dalla SDS nel cui territorio sono ubicate le Strutture e può essere considerato efficace da parte di tutte le altre Aziende sanitarie e degli altri Comuni o Società della Salute del territorio regionale ed extra regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell'accordo stesso, fermo restando la fatturazione separata nei confronti di ciascuno di essi.

ART. 13 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda e la SdS sono tenute a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dalla Cooperativa dovranno essere comunicate entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda/SdS, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Cooperativa per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda e della SdS a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Cooperativa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda e la SdS si riservano di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda e la SdS si riservano la facoltà di sospendere il contratto qualora sia accertato il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 2 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Cooperativa un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la Cooperativa intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda e alla SdS tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda e la SdS possono recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Cooperativa da parte dell'Azienda/SdS.

4. Risoluzione

L'Azienda e la SdS possono risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda/SdS, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività, non preventivamente concordata con l'Azienda e con la SdS.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione/accreditamento;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della Cooperativa;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;

in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 - PRIVACY

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa disettore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Struttura quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL e la SDS in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL e dalla SDS o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso della AUSL e della SDS medesime, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.

Per gli utenti inseriti nella Struttura il titolare dei dati è la AUSL, in contitolarità con la SDS per gli utenti in carico ai servizi sociali della SDS stessa. La AUSL e, per quanto di competenza, la SDS individuano la Struttura quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto giuridico in relazione alle attività di natura assistenziale. Il presente accordo ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dalla AUSL e dalla SDS tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di salute degli utenti ospitati. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

ART. 15 - POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta, per conto dell'Azienda, dalla Cooperativa con mezzi, strumenti e personale propri, lo stesso dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda e la SdS da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 16 - INCOMPATIBILITA' E DIVIETO DI PANTOUFLAGE

La Cooperativa si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda e della SdS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la struttura.

ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Cooperativa è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali" e nel Codice di Comportamento approvato dalla SdS Fiorentina Sud Est con deliberazione n. 3 del 17-02-23.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 19 - DECORRENZA

Le parti convengono che il presente accordo ha validità 36 mesi a decorrere dal 16.07.2026. Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di tre mesi.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 20 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. nella figura dell'I.F. Coordinamento AUSLTC processi e budget salute mentale infanzia e adolescenza e gestione ordinaria servizi amministrativi zona Fiorentina Sud Este Mugello della SOC Servizi Amministrativi per territorio e sociale – Firenze Empoli Dott.ssa Rossella Lombardi;
- il Responsabile della Gestione Amministrativa nella figura del Direttore SOC Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto nella figura del direttore della UFC Salute Mentale Adulti Sud Est e Mugello dott. Stefano Castagnoli;
- Responsabile per il Servizio Sociale nella figura del responsabile U.F. Servizio Sociale Zona Fiorentina Sud Est Dott.ssa Maria Teresi;
- per la Cooperativa: il Responsabile della convenzione nella figura del Direttore Dott.

ART. 21 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

1. Il presente contratto, è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso.
2. L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.
3. Le spese di bollo, sono a carico della Struttura

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Responsabile SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Empoli

Dott.ssa Annalisa Ghibelli

(firmato digitalmente)

Per la SdS Fiorentina Sud Est

Il Direttore

Dott. Simone Naldoni

(firmato digitalmente)

per la Cooperativa

Il Legale Rappresentante

Dott.

(firmato digitalmente)